

# Soci di Stp senza partita Iva

CLAUDIO DELLA MONICA

I soci professionisti delle Stp (Società tra professionisti) che adottano il modello societario delle società di capitali possono non essere titolari di partita Iva individuale se la loro attività professionale si esaurisce nell'ambito della medesima società. Inoltre, i compensi previsti per i soci professionisti coincidono con i dividendi, in caso di distribuzione di utili a fine esercizio; mentre gli eventuali compensi percepiti dai soci professionisti amministratori sono assimilati al reddito di lavoro dipendente. È quanto emerge dalla risposta ad interpello n. 904-1126/2017 fornita lo scorso 19 ottobre dalla Direzione regionale della Lombardia dell' Agenzia delle entrate a seguito di istanza presentata da una Stp srl di consulenti del lavoro tendente a conoscere il parere della stessa Agenzia sull' inquadramento reddituale dei

compensi percepiti dai soci professionisti per l' effettiva attività professionale svolta, anche in qualità di consiglieri di amministrazione della Stp in cui partecipano. Nella risposta l' Agenzia ribadisce innanzitutto che il reddito prodotto dalle Stp srl è reddito d' impresa, come già più volte sostenuto nel passato (si veda in primis risposta ad interpello n. 954-93/2014). Avalla poi l' assunto dell' istante secondo cui i soci professionisti, qualora svolgano l' attività professionale esclusivamente per il tramite della Stp, non necessitano della partita Iva individuale perché di fatto «utilizzano» quella della loro Stp. D' altra parte la stessa Agenzia, con risoluzione del 14 aprile 2016, n. 23, ha già riconosciuto la rappresentanza giuridica delle Stp, in sostituzione dei soci professionisti, con esplicito riferimento all' art. 3, comma 3, lett. a) e b) del decreto del presidente della Repubblica n. 322 del 1998 (soggetti incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e dell' Irap). Da queste premesse discende il trattamento reddituale dei compensi percepiti dai soci professionisti, a loro erogati dalla Stp da loro stessi partecipata per l' effettiva attività svolta, in particolare: a) il socio professionista non amministratore ha diritto al suo compenso esclusivamente con la



distribuzione degli utili derivanti dal reddito d' impresa prodotto dalla Stp. In altre parole, come avviene nelle ordinarie società di capitale, la remunerazione del socio è funzione delle quote sociali possedute e non, come invece dovrebbe, dell'effettività attività lavorativa svolta a favore della società; b) il compenso percepito dal socio professionista amministratore è invece assimilato al reddito di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. C bis) del Testo unico delle imposte sui redditi, in base al quale sono tali le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d' imposta, in relazione agli uffici di amministratore, sempreché gli uffici non rientrino nell' oggetto dell' arte o professione di cui all' articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente. Secondo l' Agenzia, infatti, «l' attività svolta dall' amministratore non rientra tra quelle professionali in quanto la società amministrata è la stessa Stp»: letta in altro modo, l' incarico di amministratore del socio professionista non rientra nell' oggetto della «sua» professione perché nei fatti questa viene svolta per il tramite della Stp che lo rappresenta. Ciò non significa che il socio professionista abbia abdicato alla professione (ricordiamo che per espressa previsione della legge n. 183/2011 l' esecuzione dell' incarico professionale conferito alla Stp deve essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l' esercizio della prestazione professionale richiesta), ma semplicemente l' Agenzia non poteva pervenire ad una conclusione diversa, avendo come detto avallato «a monte» la possibilità che il socio professionista non sia dotato di partita Iva individuale. È tuttavia fuori dubbio che per svolgere il loro incarico di amministratori della società, specie se con deleghe «operative», i soci professionisti di una Stp di consulenti del lavoro necessitano delle competenze «tipiche» della suddetta professione. © Riproduzione riservata.